

Tullio De Mauro

*Premessa*

Grazie alla puntualità e al respiro culturale dei suoi contributi, questo volume segna a mio avviso una importante tappa del percorso che stiamo compiendo in Italia per una piena affermazione dei diritti linguistici delle persone che in Italia vivono, lavorano e studiano e che nativamente parlano un idioma altro rispetto alle realtà linguistiche contermini all'italiano.

Il caso del tabarchino e, collateralmente, quello delle comunità di parlata galloitalica del Sud, sono visti e prospettati qui come caso emblematico di una ancora imperfetta tutela. L'elenco rigido delle minoranze ammesse a tutela, contenuto nell'art. 2 della legge 482/1999, lascia fuori le due comunità. Ma ha ragione Orioles quando, analizzando la legge, ne coglie un impianto limitativo anche per altri aspetti. Dobbiamo capire rispetto a che cosa l'impianto sia limitativo.

A me pare che la limitatività sia duplice. In primo luogo c'è una lettura limitativa rispetto all'art. 6 della *Costituzione*.

Qui come altrove la nostra carta costituyente è stata e resta "presbite", come è stato felicemente detto. I padri costituenti seppero guardare lontano.

"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Che vuol dire? In primo luogo, con la dizione *Repubblica* l'articolo fa appello ad "apposite norme" promananti da ogni parte, da ogni livello delle svariate fonti normative pubbliche del Paese. Per mezzo secolo questo è stato un duro terreno di scontro tra i commissari di governo e gli organi periferici di controllo governativo, da un lato, e le potestà regionali e le autonomie locali d'altro lato. Leggi e provvedimenti regionali e locali a favore delle minoranze sono stati a più riprese bloccati, specie quando intervenivano sul terreno della scuola (di cui per altro dirò tra breve). Le leggi che, a partire dagli anni Settanta, si cercò di promuovere in Parlamento, di cui è figlia la legge 482, intendevano porre riparo a questa situazione e consentire a parti importanti della Repubblica di muoversi, sia pure limitativamente alle minoranze indicate in esplicito.

Resta il fatto che l'art. 6 continua a essere più avanti delle leggi non approvate e della stessa 482: legge di evidente compromesso politico-culturale tra chi chiedeva il pieno rispetto dell'articolo della *Costituzione* e chi per decenni ha sofferto di oscure paure in proposito.

Si noterà ancora che l'art. 6 non comporta né sollecita distinzioni tra vari tipi di minoranza. Fin dalle discussioni preparatorie dell'articolo fu chiaro il suo nesso con un altro dei principi fondamentali con cui la carta costituzionale si apre: il principio dell'eguaglianza "sostanziale" sancito dal comma secondo dell'art. 3, che in particolare riguarda il "compito" della Repubblica (di nuovo: e non del solo apparato centrale dello Stato) di "rimuovere gli ostacoli" che impediscano la piena realizzazione dell'eguaglianza "formale" di tutti "senza distinzione [...] di lingua". Ogni volta che una distinzione di lingua sia "ostacolo" alla realizzazione dell'eguaglianza, là è compito della Repubblica intervenire. Dagli anni Sessanta per alcuni è stato evidente che questo impegnava tutto l'apparato pubblico a muoversi non per calpestare le differenze linguistiche, ma per assumerle a interno di processi che garantissero a tutti pari opportunità. A tutti: senza distinzione di collocazione geostorica, demografica, antropologica.

Questa linea fu assunta *in toto* alla base delle *Dieci tesi per una educazione linguistica democratica* e, ciò che è paradossale stanti le resistenze ad altri livelli, è passata nei

programmi delle scuole che a mano a mano si sono andati rimodellando: da quelli della media ai programmi “sperimentali” Brocca. Dal Friuli al Salento i programmi scolastici hanno consentito e anzi sollecitato e guidato tra gli anni Ottanta e Novanta una serie di iniziative di valorizzazione delle parlate locali in ambito didattico dove comunità locali e scuole sono state sensibili a questo tema.

Diciamocelo: la legge 482 resta un passo indietro rispetto alle *best practices* attivate, prima di essa e a legislazione vigente, entro le scuole.

Questo non significa che la 482 sia stata e sia inutile. Essa consente di agire più apertamente e dichiaratamente a favore *almeno* di alcune minoranze e non solo attraverso insegnanti e scuole di buona volontà. Sia pure limitativamente, una norma primaria dello Stato assume finalmente buona parte del “compito” cui guardò l’occhio “presbite” dei padri costituenti. Ma non basta: la legge 482 ha superato le diffidenze di quelli che furono ostili, tra i parlamentari, ma anche nella stessa comunità degli specialisti, a una politica di rispetto e tutela delle minoranze. Cosa non da poco, se si pensa al clima non favorevole in cui tra anni Settanta e Ottanta si è svolta la discussione su questa materia nelle sedi centrali dei grandi partiti, tra i dirigenti dei gruppi parlamentari e nella stampa. Chi ricorda le traversie delle precedenti pluridecennali versioni del testo di legge (qualcuno vorrà un giorno ricostruirle analiticamente?), dovute anche a estemporanee uscite pubbliche di qualche studioso, considera quasi miracoloso che infine, come che sia e quale che sia in dettagli pur non secondari, una legge parlamentare di tutela delle minoranze sia stata approvata. Proprio grazie alla 482 il Ministero della Pubblica Istruzione ha potuto ora adempiere al dovere di istituire un gruppo di lavoro che segua e appoggi le iniziative che le scuole, nella loro autonomia, sviluppano in favore delle minoranze spesso all’unisono con gli enti locali e con le Regioni.

Mi si chiederà forse in che senso allora questo volume è una tappa importante, come dicevo all’inizio. E presto detto.

Esso testimonia che la nostra cultura linguistica specialistica ha fatto propri l’interesse e la sollecitudine per le minoranze, non solo attraverso l’impegno e scientifico e civile di singoli studiosi, ma attraverso l’impegno organico e istituzionalizzato delle due maggiori associazioni specialistiche e l’impegno non solo storico-teorico generale, ma anche specificamente italiano del *Centro Internazionale di Studi sul Plurilinguismo*. È un dato nuovo e positivo. Esso consentirà alle e nelle istituzioni della Repubblica una più efficace azione di ampliamento e attivazione delle politiche di sostegno delle minoranze linguistiche antiche e nuove che arricchiscono l’Italia linguistica e la comune cultura nazionale.